

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1986, N. 27

Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria.

*IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga*

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 1 (Finalità della legge)

1.____La Regione Calabria, in attuazione dei principi stabiliti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la presente legge disciplina la tutela della fauna selvatica, la regolamentazione dell'esercizio venatorio e l'organizzazione dei servizi per la difesa del territorio regionale al fine di realizzare un migliore equilibrio faunistico.

2.____A tale uopo, programma gli interventi necessari di cui al successivo art. 22 e, al fine di responsabilizzare gli enti e le categorie interessate, promuove anche l'istituzione di organismi democratici di partecipazione alla gestione delle attività pertinenti.

Art. 2 (Fauna selvatica e sua tutela)

1.____La Regione Calabria riconosce nella fauna selvatica un bene ambientale indisponibile e lo tutela, unitamente agli organismi di partecipazione e di gestione previsti dalla presente legge, nello interesse della comunità nazionale.

2.____Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela, i mammiferi, gli uccelli, gli anfibi e i rettili, stabilmente o temporaneamente presenti, in stato di libertà naturale, nel territorio della Regione.

3.____Sono particolarmente protette le specie di cui all'art. 2 della legge n.968 1977 ed all'art. 6 della Convenzione di Berna, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

4.____La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.

5.____In conformità a quanto previsto nei commi precedenti, è vietata, in tutto il territorio regionale, qualsiasi forma di uccellazione. È vietata, altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Art. 3

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1.____Le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo nelle materie di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione, previa acquisizione dei pareri previsti negli artt. successivi; detti pareri devono essere espressi nei termini stabiliti nella richiesta.

2.____Le funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato o per quelle che la presente legge riserva espressamente alla Regione sono delegate alle Province territorialmente competenti, secondo quanto stabilito negli artt. successivi.

3.____La Giunta regionale esercita le funzioni di coordinamento, di vigilanza e controllo in ordine all'esercizio delle funzioni delegate tramite l'Assessorato competente in materia di caccia.

4.____Gli enti delegati trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale una relazione contenente i risultati economici e finanziari conseguiti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto delle somme erogate.

5.____Qualora gli enti delegati risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge al termine di 60 giorni dal formale sollecito da parte della Regione, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale. In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di ripetuta inadempienza da parte degli enti delegati, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate. In questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

6.____Gli enti delegati, nella emissione degli atti di propria competenza, devono fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nello esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

(Ambiti per la protezione e l'incremento della fauna)

1.____Nell'ambito di ciascuna provincia il Consiglio regionale, nella formulazione del piano regionale, annuale e pluriennale, sentito il Comitato di coordinamento regionale, provvede a fissare i criteri per l'istituzione degli ambiti territoriali protetti sui quali è vietato l'esercizio venatorio.

2.____Per gli ambiti territoriali protetti, ai sensi della presente legge, s'intendono:

- 1) oasi di protezione dell'ambiente e della fauna;
- 2) zone di ripopolamento e cattura;
- 3) centri pubblici di produzione della selvaggina anche allo stato naturale;
- 4) zone di addestramento dei cani.

3.____Il territorio degli ambiti protetti sopra citati non può essere inferiore ad 1/8, nè può superare complessivamente il 25% della superficie agricolo-forestale di ciascun comprensorio. I predetti ambiti dovranno essere istituiti entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

4.____Sino a tale data si confermano gli ambiti protetti esistenti, salvo modifica degli stessi da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da adottarsi per motivate esigenze tecnico funzionali.

Art. 5
(Oasi di protezione)

1.____L'oasi di protezione è l'ambito territoriale destinato al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2.____Essa è istituita dalla Giunta regionale in relazione ai piani regionali di cui all'art. 22. Nel provvedimento di istituzione dovranno essere determinate la superficie, la durata e le modalità di gestione, queste ultime specialmente quando trattasi di oasi in cui deve essere protetta in modo particolare la situazione ambientale.

3.____Nel territorio dell'oasi vengono installate, a cura delle Province, le attrezzature ed effettuati gli interventi tecnici necessari a perseguire gli scopi di protezione e di ripristino dello habitat, nonché di incremento delle specie di fauna selvatica che ne hanno motivato l'istituzione.

4.____Nello stesso territorio, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e l'Osservatorio provinciale della fauna competente territorialmente possono essere, altresì, autorizzate immissioni e catture di selvatici a scopo sperimentale, di ripopolamento o di studio quando si determinino situazioni di squilibrio della fauna autoctona.

5.____La destinazione della selvaggina catturata avviene secondo il programma annuale di ripopolamento approvato dalla Regione.

6.____Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato da tabelle di colore bianco recanti la scritta "OASI DI PROTEZIONE - DIVIETO DI CACCIA A NORMA DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N.968". Dette tabelle sono esenti da tasse a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6. Esse vengono apposte ad una distanza di metri cento circa una dall'altra e, comunque, in modo che da una siano visibili le due contigue.

7.____Le tabelle devono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

8.____Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e debbono emergere al meno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua. Nel caso che il confine coincida con un corso d'acqua, il tabellamento deve avvenire in modo tale da consentire la abbeverata della selvaggina.

9.____Il provvedimento di istituzione della oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato alla scadenza per eguale periodo e revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.

10.____La gestione delle oasi di protezione viene affidata alla Provincia competente territorialmente. La Provincia, per detta gestione può avvalersi della collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, delle Comunità montane interessate e delle Associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche, ufficialmente riconosciute, oltre che dai proprietari o conduttori dei fondi interessati

Art. 6
(Zone di ripopolamento e cattura)

- 1.____La zona di ripopolamento e cattura è la struttura di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della selvaggina stanziale. Essa deve essere costituita in terreni idonei, non destinati a coltivazioni specializzate o che possono essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di selvaggina.
- 2.____La zona di ripopolamento e cattura ha le seguenti finalità:
 - a) rendere particolarmente idonei gli habitat per la sosta e la riproduzione naturale della fauna selvatica;
 - b) fornire, a seguito di cattura, la selvaggina per il ripopolamento di altri ambienti territoriali protetti e di terreni aperti alla caccia;
 - c) favorire il ripopolamento del territorio circostante mediante la irradiazione naturale della selvaggina.
- 3.____La superficie della zona di ripopolamento e cattura deve essere commisurata alle esigenze biologiche delle specie animali di cui viene previsto l'incremento e, comunque, essere contenuta nei limiti percentuali di cui al precedente art. 4. Il provvedimento di istituzione di competenza della Giunta regionale, ha la validità iniziale di cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza.
- 4.____Può essere revocato prima della scadenza per giustificati motivi tecnicofunzionali. La zona di ripopolamento e cattura deve essere tabellata secondo i criteri previsti per le oasi di protezione di cui all'art. 5.
- 5.____La gestione di detta zona è affidata alle Province. La Provincia per detta gestione, si avvale anche della collaborazione degli Enti e delle Associazioni come già previsto per le oasi di protezione.

Art. 7
(Centri pubblici di produzione della selvaggina)

- 1.____I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno per scopo la produzione di selvaggina anche allo stato naturale. Essi sono ubicati in prevalenza su terreni demaniali e vengono tabellati secondo i criteri di cui al precedente art. 5.
- 2.____Ove interessino fondi di proprietà privata e non vi sia il consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, il centro può essere coattivamente istituito nei casi previsti dal penultimo comma del successivo art. 9.
- 3.____Il provvedimento di istituzione deve indicare le finalità del centro e le modalità di gestione. Esso viene adottato dalla Giunta regionale sentiti il Comitato regionale ed i Comitati provinciali competenti, su proposta delle Province, nel quadro del piano annuale o pluriennale predisposto dalla Regione.
- 4.____La Regione può procedere anche di propria iniziativa a costituire propri centri di produzione di selvaggina, sentite le Province interessate territorialmente.
- 5.____La gestione dei centri, da organizzarsi in forma di azienda, è affidata al personale previsto nell'atto di costituzione del centro.
- 6.____Le spese di esercizio sono a carico della Regione e devono essere preventivamente autorizzate.

7.____La gestione dei centri avviene secondo le direttive della Giunta regionale.

8.____Il controllo veterinario avviene a mezzo dei competenti organi delle strutture sanitarie competenti territorialmente.

9.____La selvaggina prodotta nei centri pubblici viene destinata per l'attuazione dei piani annuali di ripopolamento. Il supero di selvaggina prodotta può essere alienata con preferenza per le Associazioni venatorie legalmente riconosciute.

Art. 8

(Destinazione del demanio regionale ai fini dell'incremento

della fauna)

1.____I terreni di demanio regionale che presentano favorevoli condizioni ambientali debbono essere destinati, oltre che alla produzione di selvaggina di cui all'art. 7, alla produzione della fauna selvatica, prevedendo in essi la istituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura e di zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione di cani da caccia di cui al successivo articolo. Sono fatti salvi i territori demaniali destinati a bandite di caccia.

2.____I terreni del demanio interessati alla migrazione della beccaccia che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio od all'allevamento della selvaggina, sono aperti dal la Regione all'esercizio venatorio limitatamente al territorio strettamente legato alla migrazione.

3.____La Regione autorizza tale esercizio nel periodo consentito.

4.____La Regione si riserva le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca, la modifica e la gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina ubicati in zone demaniali e la regolamentazione dell'uso a scopo venatorio del rimanente territorio regionale demaniale in applicazione del l'art. 20 lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 698 e previa precisa delimitazione, da eseguirsi sulla base di opportune osservazioni scientifiche, del le foreste demaniali che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio o all'allevamento della selvaggina.

Art. 9

(Procedura per l'istituzione, modifica, revoca e rinnovo della

oasi di protezione, delle zone di

ripopolamento e cattura e zone addestramento cani)

1.____La proposta per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare per la costituzione degli ambiti territoriali protetti (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione di selvaggina e zone addestramento cani) è formulata con deliberazione delle Province, sentito il Comitato provinciale di coordinamento interessato.

2.____La proposta relativa alle oasi di protezione, zone di ripopolamento e centri pubblici e zone addestramento cani, è pubblicata negli albi degli Enti locali territorialmente interessati e notificati ai proprietari o ai conduttori dei fondi e alla stessa deve essere data sufficiente pubblicità mediante affissione di manifesto nel capoluogo e nelle frazioni dei Comuni territorialmente interessati.

3.____Nel manifesto devono essere indicati il perimetro e l'estensione del territorio dove la caccia

sarà vietata, nonchè le finalità-tecniche di protezione e di produzione.

4.____Avverso tale delibera, i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia entro 60 giorni dalla notificazione.

5.____Decorso il suddetto termine, la Provincia interessata, ove sussista il consenso dei proprietari o conuttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, decide sulle opposizioni eventualmente presentate e trasmette la proposta alla Giunta regionale, la quale provvede alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e zone addestramento cani, sentito il Comitato di coordinamento regionale.

6.____Il provvedimento di istituzione definisce le finalità produttive della zona di ripopolamento e cattura e le misure per assicurare una efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole, nonchè le modalità di valutazione degli eventuali danni apportati da risarcire ai proprietari o conduttori dei fondi.

7.____Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona in scala 1:25.000. Negli stessi modi si provvede alla notifica e alla revoca di oasi di protezione zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione di selvaggina già istituiti.

8.____In presenza di particolari necessità faunistiche ed in via eccezionale, il provvedimento d'istituzione, modifica o revoca degli ambiti può essere assunto in forma coattiva, ai sensi dello ultimo comma della legge n. 968, art. 6 prescindendo dalla procedura di cui ai precedenti commi.

9.____Il rinnovo del provvedimento è disposto almeno 60 giorni prima della scadenza con le stesse modalità previste per l'istituzione.

Art. 10

(Zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile)

1.____La Giunta regionale, sulla base del regolamento d'esercizio predisposto nel rispetto delle norme fissate dal Consiglio regionale all'atto della formulazione del piano regionale di cui all'art. 22, istituisce zone destinate all'addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, anche su selvaggina naturale, e ne affida la gestione alle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, alle delegazioni o gruppi cinofili riconosciuti dall'ENCI, a proprietari o conduttori di fondi per lo sviluppo della cinofilia venatoria, nonchè a Comuni e Comunità montane che ne facciano richiesta.

2.____In caso di gestione affidata a proprietari o conduttori di fondi, dovrà essere richiesto il preventivo assenso delle Province.

3.____Il provvedimento è adottato dalla Giunta regionale, su proposta delle Province che le formulano dopo aver sentito il Comitato di coordinamento provinciale interessato.

4.____Alla istanza, dovrà essere allegato il relativo regolamento di gestione.

5.____Le zone di addestramento cani non potranno superare complessivamente il 5% della superficie forestale di ciascuna provincia.

6.____L'esercizio delle attività cinofile non può essere in contrasto con le norme generali sulla caccia e con il calendario venatorio regionale.

7.____Le zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile devono essere, a causa dell'organismo di gestione, adeguatamente tabellate secondo i criteri di cui al precedente art. 5, con tabelle portanti la scritta "Zone di addestramento cani".

8.____Le Province, nell'ambito delle zone autorizzate, sentito il Comitato di coordinamento provinciale, possono autorizzare le Associazioni venatorie e cinofile, Comuni, Comunità montane o singoli privati che abbiano la disponibilità del terreno a gestire quagliodromi, fagianodromi e starnoidromi previa adozione di apposito regolamento da emanarsi nel rispetto delle norme disposte in materia dalla Regione.

9.____Anche le zone di cui al comma precedente devono essere recintate ed adeguatamente tabellate con scritta "Quagliodromo, fagianodromo e starnodromo".

10.____Le aree cinofile vengono riguardate, in ordine al ripopolamento ed alla vigilanza, alla stregua degli altri ambiti territoriali protetti.

Art. 11

(Cattura e destinazione della selvaggina)

1.____Per le operazioni di cattura della selvaggina stanziale nelle zone di ripopolamento e cattura, le Province si avvalgono degli operatori faunistici del servizio venatorio competente per territorio e dei cacciatori e guardie giurate volontarie all'uopo incaricate.

2.____Delle operazioni viene redatto un verbale che viene trasmesso agli uffici provinciali e regionali della caccia.

3.____La selvaggina catturata nelle zone di ripopolamento e cattura è destinata al ripopolamento nelle seguenti proporzioni:

- il 50% del catturato viene liberato nelle zone aperte alla caccia;
- il 30% viene liberato nelle altre zone secondo il programma di ripopolamento predisposto dalla Regione
- il rimanente 20% negli altri ambiti territoriali protetti.

4.____Le Province, in relazione a motivate esigenze di ripopolamento dei territori aperti alla caccia, possono variare, in via eccezionale, le percentuali di cui sopra.

5.____La variazione è autorizzata dalla Regione, sentito il Comitato di coordinamento provinciale.

6.____Delle operazioni di immissione della selvaggina viene redatto da parte degli operatori faunistici all'uopo incaricati un verbale che sarà trasmesso agli uffici regionali della caccia.

Art. 12

(Aziende faunistico-venatorie)

1.____Nei territori dove esistono condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, la cui conservazione è subordinata all'intervento del richiedente, la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Provincia competente per territorio, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie

2.____Il richiedente deve presentare domanda alla Provincia competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria della zona interessata in scala da 1:5.000, corografia della zona in scala 1:25.000;

- dati di consistenza catastali dei terreni da comprendere nella azienda faunistica;
- adesione dei proprietari con firme autentiche a norma di legge;
- piano di conservazione e di ripristino degli habitat;
- relazione sulla consistenza faunistica della specie di selvaggina autoctoma o in sosta di maggiore interesse;
- previsione di produzione di selvaggina stanziale tipica della fascia territoriale di intervento nella quale ricade la maggior parte di territorio da vincolare;
- piano d'investimenti;
- previsione di utilizzazione della selvaggina prodotta mediante piani di abbattimento o mediante cattura;
- piano di vigilanza.

3.____Ove, per accertate ragioni tecniche, sia necessario comprendere nel territorio riservato all'azienda faunistica venatoria, terreni per i quali non sia stato dato il consenso dei proprietari, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari o conduttori dei terreni inclusi.

4.____La Provincia, previo esame della documentazione e verifica della rispondenza dei requisiti indicati, provvede alla trasmissione delle pratiche all'Assessorato regionale competente per il prosieguo di competenza di quest'ultimo.

5.____In ogni caso la superficie dei terreni inclusi coattivamente non potrà superare il decimo della superficie totale dell'azienda faunistico-venatoria.

6.____Il titolare dell'azienda deve presentare alla Regione entro il 10 gennaio di ogni anno un rapporto sui risultati della situazione faunistica, il programma di ripopolamento ed il piano di utilizzazione delle risorse faunistiche

7.____Il titolare può effettuare le immissioni, le catture e gli abbattimenti con le modalità e secondo i piani che sono stati approvati.

8.____Le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione delle aziende vengono esercitate dalle Province.

9.____Il piano di utilizzazione delle specie cacciabili viene approvato dalla Provincia entro il 1° settembre di ogni anno.

10.____Le autorizzazioni vengono revocate, su proposta della Provincia interessata, in caso di inadempienza grave oppure quando vengono a cessare le situazioni di fauna e di ambiente di cui al primo comma del presente art.. I territori compresi nelle aziende faunistico-venatorie vengono delimitati con tabelle di colore bianco recanti la scritta "Azienda faunistico-venatoria - Legge regionale n. del .", secondo le modalità indicate nel precedente art. 5.

11.____La Giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive vincolanti per la determinazione della estensione massima che possono avere le aziende faunistico-venatorie, nonché per la loro gestione.

12.____Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una tassa di concessione regionale rapportata alla estensione dell'azienda.

13.____La misura di tale tassa, fissata in L. 10.000 per ettaro per ogni anno viene determinata dalla Giunta regionale ed i relativi introiti vanno destinati alla attuazione dei piani regionali di cui all'art. 22.

14.____L'autorizzazione ha validità di anni tre e può essere rinnovata.

15.____Il territorio riservato alla costituzione di aziende faunistico-venatorie non può superare complessivamente il 5% della superficie agro-forestale di ciascuna provincia.

16.____È vietata la immissione di selvaggina non autoctona. Nelle aziende faunistico-venatorie, con il consenso del titolare possono essere autorizzate prove cinofile.

Art. 13

(Centri privati di produzione di selvaggina)

1.____La Giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento regionale ed il Comitato di coordinamento provinciale interessato, su proposta delle Province in cui ricadono, può autorizzare centri privati di produzione di fauna selvatica.

2.____La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- disegni tecnici;
- programma e ciclo di produzione.

3.____L'autorizzazione è subordinata al possesso delle caratteristiche di rispondenza tecnica degli impianti da realizzare ai fini produttivi dichiarati.

4.____Gli impianti devono, inoltre, essere idonei al sano ed equilibrato sviluppo degli animali allevati ed alla salvezza delle loro istintive doti di rusticità e selvaticità.

5.____La mancata attuazione delle cautele sanitarie può comportare la revoca dell'autorizzazione.

6.____Il titolare di allevamenti è tenuto a presentare annualmente alla Provincia in cui ricade un rendiconto della selvaggina prodotta ed il piano dell'annata successiva. La Provincia a sua volta relazionerà, in merito, alla Regione.

7.____L'autorità sanitaria del Comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria della fauna selvatica in allevamento ed adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizootie.

8.____Gli esiti degli accertamenti vengono comunicati alle Province.

9.____Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale il cui importo è fissato nella misura di lire 150.000.

10.____L'autorizzazione ha la validità di anni tre e può essere rinnovata o revocata per accertata inefficienza o inadempienza.

Art. 14

(Zone per la gestione sociale della caccia)

1.____Le zone a gestione sociale sono costituite per conseguire, con la diretta partecipazione dei cittadini residenti con particolare riguardo per i cacciatori e gli operatori agricoli, finalità di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente attraverso particolari forme di gestione sociale della caccia in

regime controllato.

2.____La superficie complessiva delle zone a gestione sociale non può essere superiore al 20% del territorio agroforestale totale provinciale utile all'attività venatoria.

3.____Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento-tipo relativo alle modalità di costituzione e gestione delle zone. Nel regolamento-tipo deve essere previsto, fra l'altro, per tali zone:

- a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;
- b) il versamento da parte dei cacciatori che hanno titolo ad accedere alle zone di un contributo individuale di partecipazione, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento ed il funzionamento delle strutture, con fissazione della misura massima dello stesso;
- c) una vigilanza assicurata da almeno un agente ogni 1.000 ettari;
- d) una superficie vincolata non inferiore ai 2.000 ettari e, all'interno di essa, l'istituzione di almeno una zona protetta, di cui agli artt. 11, 12, in terreni particolarmente idonei;
- e) l'accesso, alle medesime condizioni dei residenti, anche ad altri cacciatori richiedenti, secondo rapporti di reciprocità concordati con altre Regioni da stabilirsi con l'emanando regolamento;
- f) un accesso regolamentato in maniera tale che il rapporto ottimale tra il cacciatore e territorio non sia superiore a una unità ogni 10 ettari per ogni giornata di caccia, ivi compresi i permessi di cui all'ottavo comma del presente articolo;
- g) il vincolo ad esercitare la caccia alla selvaggina stanziale soltanto nel territorio a gestione sociale prescelto
- h) quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

4.____Le zone sono segnalate da tabelle recanti la scritta "Zona per la gestione sociale della caccia in regime controllato", poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.

5.____La loro durata è pari a sei anni, salvo revoca e tacito rinnovo.

6.____La costituzione delle zone è deliberata dalla Giunta regionale.

7.____La gestione delle zone è controllata dall'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza, che si avvale di appositi Comitati di gestione eletti dagli iscritti alle zone e dai possessori o conduttori ovvero in mancanza di essi, dai proprietari di fondi rustici interessati.

8.____I Comitati di gestione concederanno permessi giornalieri di accesso ai cittadini richiedenti in numero non superiore al 40% dei soci, e, comunque, da non compromettere il rapporto tra cacciatori e territorio di cui alla lettera f) del precedente terzo comma.

9.____I soci effettivi, per l'intera annata venatoria, potranno usufruire di non più di 25 giornate di caccia da utilizzare esclusivamente nella zona a gestione sociale prescelta.

Art. 15

(Promozione della partecipazione alla gestione faunistica del

territorio)

1.____La Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 968/77, promuove la gestione faunistica del territorio con iniziative dirette a favorire la partecipazione volontaria dei cacciatori, dei naturalisti, degli operatori scolastici e delle categorie interessate a realizzare i seguenti interventi:

- protezione dei nidi e dei nuovi nati;
- pasturazione della selvaggina;
- catture ed immissione della selvaggina;
- rilevazione dei dati e inanellamento della selvaggina;

- tabellamento e stabbellamento;
- informazione culturale e servizio di vigilanza.

2.____Altre attività eventuali vengono indicate nell'ambito dei programmi annuali di intervento di cui all'art. 22.

3.____L'organizzazione degli interventi di cui al precedente comma negli ambiti protetti non soggetti a vincoli venatori viene affidata alle Province.

TITOLO II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 16

1.____La Regione Calabria, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, oltre alle funzioni amministrative espressamente delegate con la presente legge alle Province, individua ed istituisce le seguenti strutture organizzative:

- 1) Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie;
- 2) Comitati provinciali di coordinamento delle attività venatorie;
- 3) Osservatorio regionale della fauna selvatica.

Art. 17

(Comitato regionale di coordinamento delle attività

venatorie)

1.____Presso la Giunta regionale, con sede presso gli uffici regionali della caccia, è istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie, organo tecnico consultivo della Regione.

2.____Esso è composto:

- a) dall'Assessore regionale preposto al settore caccia, che lo presiede;
- b) dal Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al settore provinciale della caccia, nella qualità anche di presidente del Comitato provinciale di coordinamento delle attività venatorie;
- c) da un esperto di zoologia, scelto fra professori universitari;
- d) da un esperto di agricoltura e foreste espresso dall'Ispettorato Ripartimentale;
- e) da un rappresentante per ogni 6.000 iscritti o frazione di 6.000 superiore ai 3.000 per ogni associazione venatoria operante nella regione, riconosciuta ai sensi di legge. È fatta, comunque, salva la presenza di un rappresentante per ogni associazione regolarmente riconosciuta. Il numero degli iscritti di ciascuna associazione dovrà essere documentato nelle forme di legge;
- f) da un numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella regione, ciascuno riferito rispettivamente alle zone di alta montagna, di alta e media collina, di bassa collina e pianura, in misura paritaria con le associazioni venatorie;
- g) un rappresentante delle delegazioni cinofile riconosciute dall'ENCI;
- h) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella regione;
- i) un membro designato-dall'Ordine degli Agronomi.

3.____I componenti di cui ai punti c e d sono designati dalla Giunta regionale.

4.____Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire alla Giunta regionale entro

30 giorni dalla richiesta decorsi i quali il Presidente provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni pervenute.

5.____Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore a Istruttore di rettivo, designato dall'Assessorato al ramo.

6.____Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

7.____L'Ente o l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti del Comitato potrà richiederne la revoca, con lettera motivata.

8.____Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto.

9.____Il Comitato deve essere costituito entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica 5 anni e decadono in ogni caso al cessare del Consiglio regionale.

10.____In caso di dimissioni, revoca, o di vacanza di posto il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

11.____Il Presidente in caso di impedimento, può delegare a sostituirlo altro componente del Comitato.

12.____La partecipazione alle sedute del Comitato è gratuita. La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede del Comitato.

Art. 18

(Comitato provinciale di coordinamento)

1.____Al livello di struttura consultiva provinciale, con sede presso gli Uffici provinciali della caccia, è istituito il Comitato provinciale di coordinamento delle attività venatorie, organo tecnico consultivo della Provincia e della Regione.

2.____Esso è composto:

- a) dal Presidente della Provincia o Assessore preposto al settore della caccia da lui delegato, che lo presiede;
- b) da un esperto di zoologia, scelto fra professori universitari;
- c) da un esperto di agricoltura e foreste;
- d) da un rappresentante ogni 2.000 iscritti o frazione di 2.000 superiore a 1.000, di ciascuna associazione venatoria operante nella provincia, riconosciuta ai sensi delle vigenti leggi. È fatta, comunque, salva la presenza di un componente per ogni associazione legalmente riconosciuta. Il numero degli iscritti di ciascuna associazione dovrà essere documentato nelle forme di legge
- e) da un numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella provincia, ciascuno riferito rispettivamente alle zone di alta montagna, di alta e media collina, di bassa collina e pianura, in misura paritaria con le associazioni venatorie;
- f) da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche o protezionistiche operanti nella provincia;
- g) da un rappresentante delle delegazioni cinofile riconosciute dall'ENCI.

3.____I componenti di cui alle lett. b e c sono designati dalla Giunta provinciale

4.____I componenti di cui alle lett. d, e, f e g sono designati dalle rispettive organizzazioni e

nominati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute.

5.____Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia designato dal Presidente della Giunta provinciale.

6.____Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7.____L'Ente e l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti il Comitato può richiederne la revoca con lettera motivata. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto.

8.____Il Comitato deve essere costituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica 5 anni e decadono in ogni caso al cessare del Consiglio regionale.

9.____In caso di dimissioni, di revoca o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente la partecipazione alle sedute del Comitato è gratuita. La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dai componenti per raggiungere la sede del Comitato. Il Presidente del Comitato, in caso di assenza od impedimento, può farsi sostituire da un suo delegato.

Art. 19

(Osservatorio regionale della fauna selvatica)

1.____La Regione, nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, e, in particolare, per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna, istituisce l'Osservatorio regionale della fauna selvatica". L'Osservatorio opererà di concerto con le Province per le comuni finalità istituzionali.

2.____I settori di osservazione sono i seguenti:

- a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio; studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;
- b) ecologia = studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studio degli effetti anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della selvaggina.
- c) etologia = studio del comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;
- d) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico.

3.____L'Osservatorio regionale della fauna selvatica ha sede presso gli uffici regionali del servizio venatorio regionale. Si avvarrà di personale dipendente della Regione Calabria, da assumersi, per le qualifiche tecniche non previste dal Regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione.

4.____Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per i fini scientifici previsti dal presente art., una sezione provinciale dell'Osservatorio regionale.

5.____L'attività dell'Osservatorio regionale sarà diretta e coordinata dalla Regione, in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6.____Sino all'assunzione del personale tecnico da impiegare nell'Osservatorio, la Regione potrà avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale tecnico di Università o di altri Enti, o di professionisti privati di chiara competenza.

7.____L'Osservatorio regionale della fauna si comporrà del seguente personale:

- 1) dirigente dell'Osservatorio;
- 2) un funzionario, esperto di zoologia
- 3) un funzionario, esperto di agricoltura;
- 4) un funzionario, esperto in medicina veterinaria;
- 5) un'istruttore direttivo, esperto in materia;
- 6) due istruttori, esperti in materia;
- 7) due esecutori;
- 8) un ausiliario.

8.____Le sezioni provinciali si comporranno di personale tecnico analogo a quello dell'Osservatorio regionale.

Art. 20

(Istituzione dell'Ufficio regionale della caccia e pesca)

1.____La Regione Calabria istituisce, con la presente legge, l'Ufficio regionale caccia e pesca, quale struttura interna amministrativo-tecnico-operativa.

2.____Esso ha sede legale presso gli uffici della Giunta regionale e comprende il seguente organico:

- 1) un dirigente, responsabile del settore;
- 2) un funzionario;
- 3) un istruttore direttivo;
- 4) due istruttori;
- 5) due esecutori;
- 6) due operatori;
- 7) un ausiliario.

Art. 21

1.____Il personale di cui all'art. precedente sarà assegnato all'Ufficio, ove non già assegnato, tra il personale dipendente della Regione.

Art. 22

(Piano regionale)

1.____Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale e sulla base delle proposte delle Province, formulate previa consultazione dei Comitati provinciali approva il piano regionale di intervento nel settore della caccia, determinando le scelte, i criteri di gestione, gli indirizzi e le norme di esecuzione e di attuazione.

2.____Esso deve prevedere:

- 1) la percentuale di territorio degli ambiti territoriali protetti per ciascuna provincia, nonché la percentuale di territorio da destinare ad aziende faunistiche e ad aziende agroturistico-venatorie;
- 2) tempi e specie di cui deve essere effettuato il ripopolamento con determinazione delle

percentuali da assegnare a ciascuna provincia, in relazione ai dati forniti dall'Osservatorio della fauna;

3) programmi d'intervento pluriennale articolati, per comprensori faunistici. Essi devono prevedere:

- a) oasi di protezione;
- b) zone di ripopolamento e cattura;
- c) centri pubblici di produzione di selvaggina;
- d) centri privati di produzione di selvaggina;
- e) zone di addestramento cani e gare cinofile;
- f) aziende faunistiche, con relativo regolamento di gestione;
- g) norme che prevedono e regolamentano gli incentivi a favore dei proprietari conduttori dei fondi, singoli ed associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente e della selvaggina;
- h) norme che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi, in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a e b;
- i) catture e utilizzazione di animali a scopo scientifico e amatoriale;
- l) allevamenti a scopo alimentare o amatoriale;
- m) criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 15.

Art. 23 (Ripopolamento)

1.____Il ripopolamento mira all'accrescimento della fauna stanziale e ad una più razionale distribuzione della stessa nel territorio.

2.____Esso è effettuato dalla Regione, per il tramite delle Province, le quali si avvalgono del proprio personale di vigilanza venatoria delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute, delle Guardie del Corpo Forestale, delle Guardie giurate comunali, forestali e campestri

3.____Le Province predispongono entro il 31 luglio di ciascun anno il piano di ripopolamento per l'anno successivo. Detti piani sono trasmessi alla Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali competenti.

4.____La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento e accertata la rispondenza dei piani con i dati forniti dall'Osservatorio regionale della fauna sulla densità della selvaggina sulle zone da ripopolare, provvederà a fornire alle Province i relativi mezzi finanziari.

5.____Nell'approvazione dei piani la Giunta regionale terrà conto dei ripopolamenti che si effettuano ai sensi dell'art. 12.

6.____I ripopolamenti con capi riproduttori di starni e lepre europea al fine di facilitarne la riproduzione devono essere effettuati possibilmente nel mese di gennaio.

7.____È vietato effettuare ripopolamenti di selvaggina non prevista del piano regionale e al di fuori delle procedure indicate nel precedente comma.

Art. 24 (Danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina)

1.____La Regione, con il bilancio di previsione, istituisce un fondo destinato al risarcimento dei

danni arrecati dalla selvaggina e da attività connesse allo esercizio venatorio, non risarcibili di versamento. I danni di cui sopra devono essere immediatamente segnalati alle Province territorialmente competenti le quali cureranno idoneo sopralluogo a mezzo degli operatori faunistici, i quali redigono verbale di valutazione ed accertamento in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato.

2.____Il verbale viene trasmesso agli Uffici regionali del servizio venatorio. La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei danni non diversamente risarcibili nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sentito il Comitato per i danni nominato dalla Giunta regionale e composto da:

- Assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede;
- sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni agricole interessate più rappresentative; - quattro rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali legalmente riconosciute più rappresentative;
- un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, delegato dall'Assessore preposto al settore della caccia.

3.____Quando il danno è provocato nello esercizio dell'attività venatoria, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a fornire tutti gli elementi possibili in suo possesso per favorire la individuazione dei cacciatori che si sono resi responsabili di danneggiamento alle colture.

Art. 25
(Appostamenti fissi e temporanei)

1.____Sono considerati appostamenti fissi quelli costituiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto alla bisogna e che hanno durata per una intera stagione venatoria. Si considerano, inoltre, appostamenti fissi le imbarcazioni i capanni, le zattere, le botti ancorate in acqua e simili.

2.____Sono considerati appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e casuali, della durata di una sola giornata di caccia.

3.____Per gli appostamenti temporanei, che non comportano mutamenti del suolo o delle piante, non è necessaria alcuna autorizzazione.

4.____Per gli appostamenti che comportano invece la preparazione del sito, anche se temporanei, il cacciatore deve richiederne la preventiva autorizzazione al proprietario o al conduttore del fondo.

5.____L'appostamento fisso che comporta una sostanziale modifica del suolo e dello ambiente è sempre soggetto al consenso del proprietario e del conduttore del fondo ed all'autorizzazione delle Province. Copia dell'autorizzazione viene rimessa alla Regione.

6.____L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale.

7.____L'autorizzazione è personale; per ogni appostamento possono essere autorizzati fino a cinque cacciatori.

8.____Il cacciatore autorizzato per un appostamento, nella stessa stagione venatoria non può richiederne altri nel territorio regionale.

9.____Durante il percorso per il raggiungimento dell'appostamento e durante il ritorno, il cacciatore è obbligato a porre il fucile scarico.

10.____L'appostamento fisso deve essere adeguatamente segnalato, per motivi di sicurezza, ad

una distanza di metri 100 entro tale raggio, durante l'effettivo esercizio della caccia per appostamento non è ammessa la caccia da parte di terzi. La distanza tra un appostamento e quello contiguo non deve essere inferiore a metri 100.

11.____È vietato l'impianto di appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 delle zone protette ed a m. 1.000 dai valichi montani.

12.____In caso di inosservanza delle norme di cui al presente art., la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione per l'intera stagione venatoria, senza pregiudizio per l'applicazione delle al tre sanzioni previste dalla presente legge.

*Art. 26
(Terreno coperto di neve)*

1.____Quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e, comunque, per almeno i due terzi, sia coperto di neve, è vietata qualsiasi forma di caccia, fatta eccezione per i palmipedi (capoverde, marzaiola, moretta, mestolone e moriglione) ed i trampolieri (pittima reale combattente, pettegola, piviere) nelle paludi, stagni, risaie, prati, marcitori, laghi e corsi di fiumi e torrenti, in questi ultimi, limitatamente agli argini e sponde che li delimitano.

*Art. 27
(Fondi chiusi Terreni in attività di coltivazione)*

1.____L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altre effettive chiusure, ad altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3.

2.____I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati alla Provincia ove ricadono.

3.____I proprietari ed i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvedono ad esporre a loro carico adeguate tabellazioni.

4.____L'esercizio venatorio è inoltre vietato in forma vagante, nei terreni in attualità di coltivazione.

5.____Per la protezione delle colture di cui al comma successivo può essere autorizzata, su richiesta dei conduttori dei fondi interessati, con provvedimento della Provincia, che lo rilascia sentito il Comitato provinciale di coordinamento interessato, la cattura di selvaggina da effettuarsi a cura del servizio venatorio anche a cura di persone nominativamente designate.

6.____Sono da ritenersi terreni in attualità di coltivazione: i giardini, terreni coltivati ad ortaggi, le colture erbacee e cereali nel periodo del raccolto, i prati artificiali e quelli naturali nel periodo immediatamente precedente la falciatura, i frutteti, gli oliveti ed i vigneti durante la maturazione dei prodotti, nonché i terreni recentemente rimboschiti.

7.____I proprietari o conduttori dei fondi debbono segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, di cui al comma precedente, mediante apposite tabelle, lungo il perimetro dei terreni coltivati, con l'obbligo della rimozione delle stesse dopo la raccolta dei prodotti.

8.____Le violazioni delle disposizioni di cui al presente art. sono punite ai sensi del successivo art.

50.

Art. 28

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o

amatoriale)

1.____Le Province, con le modalità previste dal regolamento di cui al piano regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare, per scopo di studio e su motivata richiesta, il personale qualificato degli Istituti o Laboratori scientifici di giardini zoologici e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2.____La Regione, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può gestire in proprio o autorizzare impianti adibiti alla cattura ed alla cessione, per la detenzione anche oltre i periodi consentiti, di specie di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio negli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati.

3.____Le specie catturabili sono: allodola, cesena, germano reale, merlo, moretta, pavoncella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, passera mattugia.

4.____La Provincia può, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopo di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Istituti e Laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

5.____È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6.____Il numero dei selvatici da catturare deve essere limitato a pochi esemplari e deve, comunque, essere indicato nello atto autorizzativo.

7.____Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approverà il regolamento relativo agli aspetti di cui al presente articolo.

Art. 29

(Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale)

1.____Le Province, con le modalità previste dal regolamento di cui al piano regionale, possono autorizzare:

- a) gli allevamenti o la detenzione di ungulati, conigli selvatici, lepri, gal liformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
- b) gli allevamenti o la detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

2.____I permessi e le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciati a persone nominativamente indicate.

TITOLO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 30
(Esercizio della caccia)

- 1.____È considerato esercizio di caccia ogni azione diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o soffermarsi in atteggiamento di ricerca o di attesa della selvaggina per abatterla o catturarla con l'impiego dei mezzi a tale scopo destinati di cui all'art. 41 e degli animali addestrati consentiti.
- 2.____L'esercizio della caccia è consentito alle specie di selvaggina, nei tempi e nei limiti previsti dalla presente legge; durante l'esercizio della caccia non devono essere arrecati danni effettivi alle colture agricole.
- 3.____La selvaggina abbattuta o scovata nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata, finchè questi non ne abbandoni la ricerca o l'inseguimento.
- 4.____Il cacciatore che insegue la selvaggina scovata o che è intento al recupero di quella da lui ferita non deve essere ostacolato da persone terze fino a quando egli non vi rinunci.

Art. 31
(Documenti venatori)

- 1.____L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque sia in possesso dei seguenti documenti:
 - a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
 - b) tesserino venatorio di cui al successivo art. 35;
 - c) contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - d) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
 - e) ricevuta del versamento della tassa regionale di cui al successivo art. 36, che è parte integrante, ai fini dello esercizio venatorio, del tesserino regionale.

Art. 32
(Abilitazione all'esercizio venatorio)

- 1.____L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il primo rilascio della licenza di caccia e per il suo rinnovo in caso di revoca.
- 2.____L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di apposito esame da sostenersi presso la commissione provinciale di cui al successivo art. 34.
- 3.____Il richiedente l'abilitazione allo esercizio venatorio deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza;
 - b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dalla U.S.L. competente.
- 4.____La licenza di porto d'armi per uso di caccia viene rilasciata e rinnovata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
- 5.____Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Art. 33
(Prova d'esame)

- 1.____L'aspirante alla abilitazione all'esercizio venatorio, per essere ammesso all'esame, deve superare una prova preliminare rispondendo ad un questionario predisposto dalla Commissione.
- 2.____Il successivo esame comprende una prova teorica ed una prova pratica.
- 3.____La prima si deve riferire alle seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi e munizioni da caccia e loro uso; la seconda si concretizzerà nello smontaggio, nel rimontaggio e nelle modalità d'uso di un'arma da caccia.
- 4.____Detta prova non dovrà comportare alcun onere economico per il candidato.
- 5.____Il giudizio della Commissione è definito ed è assunto collegialmente con il riconoscimento della idoneità o della non idoneità del candidato.
- 6.____Il candidato giudicato non idoneo può ripresentare domanda di nuovo esame e potrà essere riconvocato solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data del l'esame sostenuto.
- 7.____L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale sul la base degli atti trasmessi dalla Commissione che ha sottoposto ad esami il candidato.

Art. 34
(Commissioni provinciali per il rilascio dell'attestato di
abilitazione all'esercizio venatorio)

- 1.____Le Commissioni per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio venatorio sono nominate dalla Giunta regionale. Ciascuna Commissione è riferita ad ogni singola provincia ed ha sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale.
- 2.____Essa è composta da:
 - a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale, che la presiede;
 - b) dodici esperti qualificati nelle seguenti discipline: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi e munizioni da caccia e loro uso. Gli esperti di cui sopra dovranno essere scelti tra nominativi indicati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Calabria nella misura di sei, dalle associazioni agricole nella misura di uno, dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche nella misura di uno, quattro esperti in fine saranno di nomina della Giunta regionale su indicazione dell'Assessorato all'agricoltura.
- 3.____Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.
- 4.____Non possono far parte delle Commissioni di cui al precedente primo comma coloro che hanno subito sanzioni in materia di caccia.
- 5.____La Commissione dura in carica cinque anni ed esercita la sua funzione fino alla costituzione della nuova Commissione.

- 6.____In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente nominato dura in carica sino alla nomina del membro sostituito.
- 7.____Nelle more dell'insediamento della nuova Commissione, la Commissione scaduta può esaminare soltanto le domande giacenti sottoponendo ad esami i relativi richiedenti.
- 8.____Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di L. 25.000 per i residenti nel capoluogo di provincia e di L. 30.000 per i residenti fuori dal capoluogo.
- 9.____La Giunta regionale può altresì disporre il pagamento delle ore effettive di lavoro straordinario prestato ai componenti che siano impediti a percepire il gettone di presenza.
- 10.____Il Presidente, in caso di necessità, può convocare tutti i dodici componenti e formare sottocommissioni, presiedute anche da Presidente delegato.
- 11.____Le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, oltre che del segretario.
- 12.____Il Presidente, in caso di impedimento può delegare in sua sostituzione un componente della Commissione.
- 13.____Gli oneri per il funzionamento delle Commissioni sono a carico della Regione.

*Art. 35
(Tesserino regionale)*

- 1.____Il tesserino regionale per l'esercizio venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, è edito dalla Giunta regionale d'intesa con le altre Regioni.
- 2.____Viene rilasciato annualmente e gratuitamente dal Comune in cui il cacciatore risiede, dietro presentazione di richiesta in carta legale corredata dai seguenti documenti:
 - a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
 - b) fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
 - c) fotocopia della ricevuta del versamento della tassa regionale di cui allo art. 36;
 - d) fotocopia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
- 3.____Il tesserino regionale deve accompagnare sempre, anche per l'esercizio della caccia fuori regione, la licenza di porto d'armi per uso di caccia.
- 4.____Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità dell'esercizio venatorio, devono essere riportati i seguenti dati:
 - cognome e nome del titolare;
 - data e luogo di nascita;
 - indirizzo;
 - professione;
 - numerazione progressiva.
- 5.____Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza a cura dell'Amministrazione provinciale, presso la quale è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.
- 6.____Per la distribuzione dei tesserini, l'Amministrazione provinciale può avvalersi della

collaborazione delle Associazioni venatorie legalmente riconosciute e degli uffici provinciali del servizio venatorio regionale.

7.____Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia che effettua nella propria o nelle altre regioni, il numero dei capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattute secondo le modalità indicate nel calendario venatorio annuale.

8.____In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato dello stesso, deve rivolgere istanza all'Amministrazione provinciale competente per territorio, allegando fotocopia della denuncia presentata nelle forme di legge dello avvenuto smarrimento o allegando il vecchio tesserino in caso di deterioramento.

Art. 36
(Tassa di concessione regionale)

1.____Per il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. precedente e per il con seguente esercizio dell'attività venatoria, la Regione Calabria istituisce, ai sensi dell'art.24 della legge n.968 del 27/12/1977, una tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale, pari all'ammontare della tassa erariale di cui all'art. 23 della precitata legge.

2.____L'introito della tassa di cui al comma precedente viene destinato annualmente alla realizzazione dei programmi regionali attinenti la materia di cui alla presente legge.

3.____La tassa ha validità di un anno.

4.____Il versamento avviene mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

5.____Nel caso di diniego della licenza di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI
CONTROLLO DELLA FAUNA
PERIODI DI CACCIA

Art. 37

1.____Esercizio della caccia controllata.

2.____Il territorio della Regione Calabria è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle spese indicate nell'articolo successivo.

Art. 38
(Elenco delle specie cacciabili Periodi di caccia)

1.____È vietato, ai fini della presente normativa, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna italiana se non quelli previsti nel comma successivo.

2.____Nel territorio della Regione Calabria è consentita nei tempi, nei modi e con i mezzi previsti dalla presente legge, la caccia alle seguenti specie e per i periodi sottospecificati:

- 1) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo;
- 2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine del mese di febbraio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passera mattugia, alzavola, canapiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, pettegola combattente;
- 3) specie cacciabili dal 18 agosto al 10 marzo: storno, porciglione, fischione, codone, moretta, colombaccio, frullino, marzaiola, donnola, volpe, passera oltremontana, beccaccino;
- 4) specie cacciabili dalla 3' domenica di settembre al 31 dicembre: daino, coturnice, pernice rossa, starna, fagiano pittura reale, piviere dorato, coniglio selvatico, lepre comune;
- 5) specie cacciabili dalla 3' domenica di settembre al 10 marzo: allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, taccola, cornacchia grigia, ghiandaia, corvo e cornacchia nera;
- 6) specie cacciabili dalla 3' domenica di settembre alla fine del mese di febbraio: cesena, gazza;
- 7) specie cacciabili dal 1' novembre al 31 gennaio: cinghiale, beccaccia.

3.____È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto Nel qual caso sarà l'Amministrazione comunale ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

4.____È altresì, vietato, ai fini della presente legge, catturare, detenere o commerciare esemplari di specie di anfibi e rettili appartenenti alla fauna calabrese ed è, inoltre, vietata la raccolta o la distribuzione di uova e girini. Deroghe al divieto di cui al presente comma sono consentite, previa autorizzazione della Regione, per allevamenti a scopo alimentare di esemplari appartenenti alla specie "rana-esculenta" e per la raccolta e detenzione di esemplari per scopi specifici formalmente documentati da enti o istituti. Per la sola specie di "rana esculenta" è consentita la raccolta di un numero non superiore ai venti esemplari al giorno per ciascun raccoglitore nel periodo compreso tra il 1' luglio ed il 31 agosto di ogni anno. È comunque vietata l'introduzione a scopo di ripopolamento nel territorio calabrese di specie anfibi e rettili non appartenenti alla fauna autoctona.

*Art. 39
(Controllo della fauna)*

1.____La Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'art. precedente per importanti e motivate ragioni, connesse alla consistenza faunistica od a sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie od altre calamità.

2.____La Giunta regionale provvede, inoltre al controllo delle specie di cui al precedente art. nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, o in presenza di forti migrazioni, arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando gli equilibri naturali, nonchè nei fondi chiusi di cui al precedente art. 27.

3.____Tale controllo deve comunque essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

4.____La Giunta regionale autorizzando piani di abbattimento di volpi che dovessero essersi eccessivamente moltiplicate, può disporre la concessione di un premio per ogni volpe abbattuta.

Art. 40

(Introduzione della selvaggina dall'estero)

- 1.____L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti nel territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.
- 2.____È vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici od a circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento ed al commercio per i fini ornamentali e amatoriali.
- 3.____Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

*Art. 41
(Mezzi di caccia)*

- 1.____La caccia è consentita con l'uso di fucile, con canna ad anima liscia, fino a due colpi; con l'uso di fucile a ripetizione o semiautomatico, di calibro non superiore al 12, la cui portata di fuoco deve essere limitata a non più di due colpi, nonchè con l'uso della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm..
- 2.____È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm..
- 3.____La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
- 4.____Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.
- 5.____Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

*Art. 42
(Calendario venatorio)*

- 1.____La Giunta regionale pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dallo art. 38 con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.
- 2.____Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Giunta regionale può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso vietato.
- 3.____Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre ed il 30 novembre e fra il 15 febbraio ed il 10 marzo.
- 4.____La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta

regionale nell'emanazione del calendario venatorio definirà l'ora legale d'inizio della caccia, orientandosi sui dati forniti dall'Osservatorio di Brera.

5.____Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

6.____Nella formulazione del calendario venatorio la Giunta regionale terrà conto delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle Associazioni venatorie legalmente riconosciute e dei pareri del Comitato di coordinamento regionale e delle Province. Saranno inoltre sentite le Regioni limitrofe.

TITOLO V

VIGILANZA VENATORIA ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 43 (Vigilanza venatoria)

1.____La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori delle Province. Oltre al personale di cui sopra, la vigilanza venatoria è affidata alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e Protezionistiche nazionali legalmente riconosciute alle quali sia riconosciuta la qualifica di Guardia giurata ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.

2.____Gli agenti venatori di norma operano secondo le direttive dell'Ufficio provinciale della caccia.

3.____Agli agenti venatori che esercitano funzioni di vigilanza venatoria è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui operano, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

4.____Gli agenti volontari di vigilanza venatoria appartenenti alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute di cui al 2' comma del presente art., durante il servizio devono portare le armi consentite.

5.____La Regione, su proposta delle Province, le quali la formulano in attuazione di un piano organico di vigilanza, può stipulare apposite convenzioni con le Associazioni venatorie legalmente riconosciute, per garantire una più estesa vigilanza nei territori non sufficientemente garantiti dal personale di vigilanza degli Enti delegati o degli altri organi dello Stato che hanno competenza in materia.

Art. 44 (Registro dei cacciatori)

1.____Presso ogni Provincia viene tenuto un registro dei cacciatori a norma dello art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2.____Le apposite schede vengono compilate sulla base dei dati che vengono trasmessi dagli

organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio.

- 3.____Le copie delle schede vengono mensilmente trasmesse all'ufficio regionale centrale presso cui viene costituito lo archivio generale dei cacciatori.
- 4.____Su ciascuna scheda dovranno essere annotate anche le infrazioni eventualmente elevate a carico del cacciatore.
- 5.____Ciò al fine di stabilire i casi di recidiva.

Art. 45

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)

- 1.____Nell'attività delle loro funzioni gli agenti di vigilanza possono chiedere l'esibizione: dei documenti di cui al precedente art. 31, eventuali altri permessi od autorizzazioni di caccia e della cacciagione a qualsiasi persona in possesso di armi o di mezzi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia o di uccellazione.
- 2.____In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dal successivo art. 49 ai punti a), b), c), d) e) ed f), gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo art. 49, redigendo verbale e rilasciando copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al colpevole entro 30 giorni.
- 3.____Se tra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta gli agenti la consegnano all'Ufficio regionale provinciale che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In questo ultimo caso, il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussista. Se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su conto corrente intestato alla Tesoreria regionale. Le somme in tal caso introitate sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.
- 4.____Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
- 5.____Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'Ente da cui dipendono ed alla autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 6.____Ogni addetto alla vigilanza, qualora abbia notizia o fondato sospetto che sia commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente in materia, deve darne notizia all'Ufficio provinciale.

Art. 46

(Custodia dei cani)

- 1.____I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia debbono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo in cui l'uso dei cani è consentito, la cattura deve aver luogo solo quando non siano al seguito di persone.
- 2.____I cani di ogni razza a guardia delle abitazioni o del bestiame non devono essere lasciati

incustoditi a più di m. 150 dalla abitazione.

3.____I cani trovati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina e in altri territori comunque vincolati ai sensi della presente legge , devono essere catturati; ove non sia possibile la cattura o il riconoscimento ed arrechino danno effettivo alla selvaggina, gli agenti di vigilanza possono procedere alla loro soppressione.

4.____Colui che, tenuto alla custodia, anche temporanea, di un cane, consente che esso vaghi per la campagna è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 50.

5.____I cani catturati devono essere dati in custodia al Comune competente per territorio, verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e mantenimento.

6.____Trascorsi 30 giorni, nel caso che il proprietario del cane sia rimasto sconosciuto esso rimane di proprietà del Comune che ne dispone liberamente.

Art. 47

(Associazioni venatorie e loro compiti)

1.____Le Associazioni venatorie sono libere.

2.____Sono considerate Associazioni venatorie nazionali quelle riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3.____È vietata l'iscrizione a più di una Associazione venatoria.

4.____Le Associazioni venatorie riconosciute, oltre i compiti loro affidati dalla presente legge, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere ed a diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare nel campo tecnico ed organizzativo della caccia, con gli Organi dello Stato e della Regione;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle Autorità di P.S. il riconoscimento delle guardie volontarie e venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie venatorie e volontarie, mediante corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finanziati col contributo della Regione.

5.____Le Associazioni venatorie riconosciute possono, altresì, essere autorizzate dalla Regione ad effettuare corsi di formazione per la qualificazione di esperti nel settore faunistico-ambientale. Detti corsi possono essere finanziati col contributo della Regione.

Art. 48

(Attività promozionale e di ricerca)

1.____La Giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione di un opuscolo a stampa per consentire agli aspiranti cacciatori una adeguata e specifica preparazione.

2.____Gli opuscoli sono rilasciati gratuita mente dalla Provincia ai candidati che hanno inoltrato domanda per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

3.____La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazio ni sociali; delle associazioni culturali naturalistiche e di quelle venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico ed i modi della sua tutela.

4.____Per ricerche concernenti la biologia della fauna, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione della fauna dall'estero, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica, la Regione si avvale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e degli Enti e degli Istituti competenti in materia.

TITOLO VI

DIVIETI E SANZIONI

Art. 49 (Divieti)

1.____È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive, ed in quelle ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della Autorità militare od ove esistano monumenti nazionali purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dei precedenti artt. 7 e 13;
- c) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- d) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione di persone; di stabbi, stazzi, recinti, aree individuate ai sensi del precedente art. 4, nonchè aree delimitate e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- e) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia della presente legge e dalle disposizioni regionali;
- f) cacciare a rastrello in più di tre persone e con l'uso di più di cinque cani, nonchè utilizzare a scopo di caccia scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi di acqua;
- g) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
- h) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui al precedente art. 28 o nelle zone di ripopolamento e cattura e

nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

- i) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi in violazione della presente legge e di altri provvedimenti emanati dallo Stato o dalla Regione;
- l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e al di fuori delle specie di cui al precedente art. 38, secondo comma;
- m) utilizzare la civetta quale zimbello per gli alaudidi;
- n) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettronico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
- o) cacciare in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse;
- p) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- q) usare la selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- r) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; usare esche e bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- s) commerciare beccacce e comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
- t) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
- u) cacciare il beccaccino da appostamento;
- v) la posta alla beccaccia;
- z) addestrare i cani nei fondi chiusi e in attività di coltivazione.

2.____È vietata, altresì, l'imbalsamazione di qualsiasi specie di selvaggina non compresa nell'elenco di cui al precedente art. 38, secondo comma.

3.____L'eventuale possesso di esemplari imbalsamati di specie protette ai sensi della presente legge deve essere denunciato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Provincia territorialmente competente che provvederà a rilasciare ai detentori apposita certificazione e ad apporre su ogni esemplare un contrassegno inamovibile.

4.____Nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 31 agosto è vietata l'accensione delle stoppie delle graminacee, delle leguminose, di altre erbe e degli arbusti in genere. Tale divieto non sussiste per l'intero anno nel caso in cui si debba procedere alla distruzione di erbe infestanti o di materiale risultante dalla potatura, ma, in questo caso, chi ha acceso il fuoco deve controllarlo di persona fino al suo completo spegnimento. Nello stesso periodo è vietato l'uso di antiparassitari, erbicidi e pesticidi senza la previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente, che nel concederla dovrà tener conto dei danni che la somministrazione può cagionare alla fauna selvatica.

5.____La Regione può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Art. 50 (Sanzioni)

1.____Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione

della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione in conformità di quanto disposto dallo art. 8, sesto comma, legge 27 dicembre 1977, n. 968; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il di vieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie uccelli o mammiferi parti colarmente protetti, di cui all'art. 2 della legge n. 968/77 e all'art. 6 (allegato II) della Convenzione di Berna resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503;

e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa di L.100.000 a L.1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uggellaggione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli;

g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale ai sensi del precedente art. 35, o non abbia versato la tassa di concessione regionale prevista dal precedente art. 36;

h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni nel tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge n. 968/77;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000, per chi viola le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del precedente art. 49; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza di caccia sino ad un anno;

n) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per gli abusi dei proprietari e dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione di cui al precedente art. 27, ultimo comma;

o) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni di cui al precedente art.46; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 1.000.000;

p) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;

q) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000 per chi viola le di sposizioni di cui ai precedenti artt.38 ultimo comma e 49;

r) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a L. 1.000.000 per chi accende stoppie senza l'osservanza dei tempi e delle modalità stabilite dall'art. 49 e quella da L. 100.000 a L. 2.000.000 per chi viola le disposizioni relative all'uso di antiparassitari, erbicidi e pesticidi.

2._____È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e la alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, a cura delle Province

ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 51

(Contenzioso venatorio - sospensione Esclusione e revoca

della concessione della licenza)

1.____Il contenzioso venatorio è affidato all'Assessorato regionale competente in materia di caccia e pesca, il quale opera per il tramite del proprio ufficio regionale. Presso detto ufficio vanno inoltrati i verbali di infrazione o di riferimento elevati dagli agenti di cui al precedente art. 45 e le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 45.

2.____A cura del predetto ufficio, sarà provveduto alle annotazioni delle infrazioni elevate a carico dei cacciatori trasgressori sulle schede del registro dei cacciatori, nonchè alle contestazioni delle contravvenzioni emergenti dai verbali di riferimento trasmessi da gli agenti venatori non aventi qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Per i cacciatori residenti fuori regione sarà data comunicazione, ai fini di poter stabilire eventuale recidività, alle Province, nella cui circoscrizione risiedono i medesimi, delle infrazioni contestate.

3.____La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista dalle vigenti disposizioni, è formulata dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Questore della provincia di residenza del trasgressore affinché provveda in merito.

4.____La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti d) ed f) del precedente art. 50. Nei casi previsti ai punti b), c) ed e) del lo stesso art. è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente art. a far data dal compimento del decimo anno dalla avvenuta revoca.

5.____Nel caso di obblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 50, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, sono restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione della sanzione amministrativa.

6.____Alle infrazioni amministrative previste dal precedente art. 50 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.

7.____L'oblazione va fatta mediante versamento su c/c indicato dalla Regione.

8.____I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati alla Tesoreria regionale.

9.____In casi particolari, gli agenti venatori potranno incaricare della custodia delle armi sequestrate gli stessi proprietari delle predette, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 52

(Tasse di concessione regionale)

1.____Sono soggetti a tasse annuali di concessione regionale: gli appostamenti fissi i centri privati di produzione di selvaggina, le aziende faunistiche d'esercizio venatorio nella misura e con le

modalità previste dalla Regione.

2.____La tassa regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno; essa è dovuta comunque al momento del rinnovo.

3.____Gli introiti di cui al I comma, nello stato di previsione delle entrate, sono riportate in aumento per competenza e per cassa.

Art. 53

(Piano di finanziamento e riparto)

1.____A decorrere dall'anno finanziario 1986 nel bilancio regionale sono istituiti:

- a) uno stanziamento in favore delle Province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate;
- b) uno stanziamento in favore dei Comitati di coordinamento regionale e provinciale per le spese relative al funzionamento dei relativi uffici;
- c) uno stanziamento per il ripopolamento di cui al precedente art. 23;
- d) uno stanziamento per il funzionamento dei centri pubblici di produzione della selvaggina gestiti dalla Regione;
- e) uno stanziamento per indennizzi ed incentivi ai proprietari e conduttori dei fondi di cui al precedente art. 24;
- f) uno stanziamento per le iniziative e le spese regionali previste dalla presente legge, non comprese nei precedenti punti, nonchè per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per la tutela della fauna ed il controllo dell'esercizio venatorio.

2.____La Regione determina annualmente in sede di bilancio il fondo complessivo da destinare agli interventi di cui al precedente comma e ne provvede alla ripartizione con l'approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 22.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 54

1.____Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di efficacia le precedenti leggi regionali n. 27 del 14 dicembre 1978 e n. 12 del 23 agosto 1978 in quanto sostituite dalla presente normativa.

2.____I compiti dei già soppressi Comitati provinciali della caccia, il cui esercizio era stato trasferito alle Amministrazioni provinciali, vengono esercitati secondo quanto disposto dalla presente legge.

3.____I presidenti delle Amministrazioni provinciali, per le funzioni connesse ai compiti degli ex Comitati provinciali della caccia, trasferiti con la legge n. 27 del 14 dicembre 1978 che non andranno più ad esercitare e quindi per le strutture relative, provvederanno, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla redazione dello stato patrimoniale, alla predi sposizione dei conti consuntivi, compreso quello dell'esercizio in corso, alla riscossione delle entrate accertate e pagamento delle spese impegnate, nonchè ad assolvere agli adempimenti fiscali e di qualsiasi altra natura connessi con la cessazione dei compiti sui quali non avranno più competenze.

4.____Entro la stessa data gli stessi provvedono al trasferimento di tutti i beni corredati dai

documenti contabili, alla Regione Calabria.

Art. 55
(Piano regionale e ripopolamento)

1.____Fino all'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà alla formulazione dei piani regionali ed al ripopolamento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 968 del 27/12/1977.

Art. 56
(Autorizzazione e concessioni preesistenti)

1.____Le autorizzazioni e le concessioni lasciate rimarranno efficaci per il tempo in esse indicate, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'attuazione del piano regionale di cui al precedente art. 22.

Art. 57
(Commissioni provinciali per l'abilitazione all'esercizio

venatorio)

1.____Le Commissioni provinciali attualmente in carica decadono con l'entrata in vigore della presente legge e vengono rinnovate secondo i nuovi criteri.

Art. 58
(Rinvio)

1.____Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della vigente normativa nazionale.

Art. 59
(Norma finanziaria)

1.____All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in L.2.800.000.000 si provvede mediante prelievo dai fondi di cui al Cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1986.

2.____Per gli anni successivi, la spesa complessiva sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 60
(Dichiarazione d'urgenza)

1.____La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 luglio 1986

F. Principe